

STATUTO

Titolo I

Denominazione, Sede e Scopi

Art. 1. - E' costituita una associazione denominata BIBLIONET senza fini di lucro a i sensi dell'art. 36 c.c. avente sede in Vimercate via Ariosto 10.

Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire in Italia l'arte del Modding e l'uso di computer rimodernati con software open source e non, inoltre si prefigge di realizzare giochi a tema informatico per l'apprendimento.

A tal fine l'associazione potrà partecipare ad eventi pubblici inerenti l'informatica, l'arte ludica, e fiere del settore, organizzare eventi, giochi, gare e tornei inerenti l'ambiente ludico-informatico.

Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio direttivo

Titolo II I soci

Art. 5. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 6. - Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio.

I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea generale. I contributi devono essere versati entro il 10 febbraio di ogni anno.

Art. 7. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata o con email all'indirizzo dell'associazione o al presidente in carica ed ha effetto immediato dal momento in cui vengono accettate le dimissioni, non ha diritto al rimborso della quota versata.

Art. 8. - I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste alle associate dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna associata.

Art. 9. - L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'associazione una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto inviato per raccomandata o a mezzo email a ciascun associato. L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci e corrispondenti lo richieda.

Titolo III L'assemblea dei soci

Art. 10. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo, si riunisce a San Maurizio al Lambro o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, per iniziativa del consiglio direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con email a i rispettivi indirizzi.

Art.11. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è

rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 12. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere.

Art. 13. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 14. - I soci riuniti in Assemblea possono proporre la modifica del presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Titolo IV Il consiglio direttivo

Art. 15. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 componenti come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 6 (sei) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Art. 16. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In caso di morte o di dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

In particolare il consiglio:

- a) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- b) delibera sull'ammissione dei soci;
- c) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;

Art. 17. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti.

Il presidente ed i vice-presidenti possono essere eletti più volte consecutivamente. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 18. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 19. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente.

Art. 20. - L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal vice-presidente o dal membro più anziano di carica del consiglio.

Esso ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio.

In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal vice-presidente o dal membro più anziano di carica del consiglio.

Art. 21. - Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'associazione.

Disposizioni generali

Art. 20. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto

Presidente ALESSIO FRIGERIO _____

Vice-presidente BRUNO CAVALLINI _____

Segretario ANDREA MARCONCINI _____

Tesoriere CLAUDIO IOVINO _____

Consigliere DAMIANO CICIRIELLO _____

Consigliere ALESSANDRO MORSILLI _____

Direttrice settore Ludico KATIA MARCONCINI _____

Vice-direttore sett. Ludico MARCO MORSILLI _____